



COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 94

Oggetto:

Rimborso spese legali - Procedimento Penale n. 357/2008 RGNR - Sentenza del Tribunale di Nicosia n. 06/2012.

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 08:45 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BANNO' FILIPPO	Vice Sindaco	X	
TESTAI' CARMELA	Assessore Anziano		X
ARMENIO MARILENA	Assessore	X	
PANTO' ANTONINO	Assessore		X

Presiede il Sindaco **BERTINI GIUSEPPE**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

Premesso che, in data 03/02/2009 , con nota assunta al prot.n. 807 del 03/02/2009 il Dipendente Geom. Salatino Alfonso , chiedeva il patrocinio legale per la causa iscritta al R.G.N.R. n. 357/08 nel quale é stato imputato ai sensi dell'art. 372 del codice penale, " poiché taceva ciò che sapeva nell'ambito del processo a carico di Salamone Carmelo, sulla sussistenza di vincolo paesaggistico nella zona sita in Assoro in C.da Perciata ";

Che, con nota 948 del 10/02/2009, il Segretario Generale Dott. Filippo Ensabella riscontrava la superiore negando il patrocinio legale poiché allo stato attuale non era possibile accertare, a fronte della natura del reato contestato, l'inesistenza del conflitto di interesse ;

Che , con nota 6147 del 3/10/2012 e nota 7670 del 05/12/2012 , l'Avv. Giovan Battista Ilardo chiedeva e sollecitava il pagamento dell'onorario spettantegli;

Che , con nota 856 del 5/02/2013, a firma del Sindaco Avv. Giuseppe Capizzi , si riscontrava la nota 7670 del 5/12/2012, si comunicava la liquidazione della parcella dopo l'approvazione del bilancio di previsione e , nello stesso tempo, che il Responsabile del 1° settore (Dott. Antioco Pau) era il responsabile del procedimento ;

Vista la nota di riscontro Prot. 3384 dell'11/06/2014, a firma del Responsabile del 1° Settore, con la quale lo stesso affermava che tutte le superiori note , nonché , copia della sentenza di assoluzione era state consegnate **brevi manu** dal Sig. salatino Alfonso in data 11/6/2014, compresa la comunicazione di responsabile del procedimento ;

Fatte le dovute considerazioni , dalle quali emergono la totale estraneità del sottoscritto a tutti gli atti posti in essere nella vicenda;

Ritenuto, comunque , doveroso procedere al rimborso delle spese legali al Sig. salatino Alfonso , in quanto assolto dal reato allo stesso ascritto , perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 530 c.p.p, con sentenza n. 6/2012 del Giudice Monocratico del tribunale di Nicosia;

Vista la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali (art. 19 d.P.R. 16.10.1979 n. 509; art. 22 del d.P.R. 25.6.1983; art. 67 d.P.R.13.5.1987 n. 268) la quale prevede che *"l'Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interessi con l'ente"*, ha avuto modo di chiarire che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'ente locale deve esser conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

Che, per quanto concerne il primo dei requisiti sopra richiamati, avendo il legislatore gravato l'ente pubblico dell'assistenza processuale ai propri dipendenti ed amministratori implicati in procedimenti penali o civili in quanto i fatti ne costituiscono oggetto siano imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio dell'attività istituzionale, con la presenza di tale presupposto il rimborso delle spese legali costituisce un obbligo per l'ente pubblico poiché è collegato alla "tutela dei diritti e degli interessi dello stesso ente". La giurisprudenza rileva, infatti, che "la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente risponde all'esigenza di adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione stessa derivanti dalla responsabilità civile in base all'art. 28 della Costituzione e dalle norme attuative di tali principi, di cui agli artt 18 e ss. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (cfr. T.A.R. Veneto, Sez I, 23 marzo 2000,n. 835);

Che il secondo requisito, fondamento per l'ammissibilità del rimborso e strettamente legato al primo, è costituito dal fatto che il processo in cui sia implicato il funzionario si sia aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio di quest'ultimo (Cfr. T.A.R. sez. Trento, 17 gennaio 1989, 2/1989);

Che il terzo requisito e punto qualificante dell'ammissibilità del rimborso è costituito dall'assenza di conflitto d'interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal funzionario nello specifico adempimento dei compiti d'ufficio; il rimborso delle spese per gli onorari di difesa sostenute da un dipendente per un processo penale elevato a suo carico in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni è, dunque, legittimo a

condizione che l'amministratore abbia agito nell'interesse dell'ente e non in conflitto di interessi (Cfr Corte Conti Sez. II, 15 luglio 1985, n. 141). Tale situazione conflittuale si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o con colpa, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione locale, con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse dell'amministrazione (Cfr T.A.R. Lombardia, sez. II, 14 gennaio 1993, n. 14). Inoltre, va rilevato che la giurisprudenza ritiene che l'accertamento dell'esistenza di tale conflitto d'interessi vada compiuto necessariamente ex post, valutando le determinazioni del giudice in sede penale. Gli oneri per la difesa in giudizio di dipendenti (e amministratori) di enti locali possono essere assunti a carico del bilancio dell'Amministrazione se, da una valutazione da compiersi successivamente all'esito del giudizio, non risulti l'esistenza di interessi confliggenti con l'ente stesso (Cfr. Corte dei Conti, Sez. Riunite 18 giugno 1986, n. 501);

Che l'ulteriore ed essenziale condizione per giustificare il fatto che l'amministrazione possa farsi carico delle spese sostenute dagli imputati è costituita dal fatto che il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di assoluzione che accerti l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, negli atti posti in essere dall'amministrazione (Cfr. T.A.R. Sardegna, 7 luglio 1978, n. 295; Consiglio di Stato, 20 maggio 1994, n. 498; Consiglio di Stato, 26 settembre 1994, n. 107). Su tale aspetto la giurisprudenza, sia Amministrativa che contabile, ha più volte affermato la necessità che l'imputato sia assolto con la formula più liberatoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato quali, ad esempio, la prescrizione o il proscioglimento per amnistia, formule decisorie intermedie che non conferiscono certezza sull'inchiesta del contrasto d'interessi tra l'amministrazione e l'ente e lasciano, infatti, ancora spazio per l'accertamento della responsabilità in sede amministrativa (Cfr. Corte dei Conti. Sez. giurisdiz. Sardegna, 17 giugno 1991, n. 363; corte dei conti. Sez. giurisdiz. Puglia, 17 dicembre 1993 n. 00095).

Sottolineato che la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Abruzzo sent. n.108 del 7 marzo 1997) ha considerato coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali ex post purchè si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o di colpa grave;

Che la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale del Lazio – con sentenza 13 luglio 2009 n. 1356, ha ammesso il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori di un ente locale, assolti in un giudizio penale, anche ex post e pure in mancanza di un accordo preventivo tra l'ente e l'amministrazione per la scelta dell'avvocato;

Considerato che la sentenza n. 6/2012 dell'11/01/2012, in relazione agli indicati delitti previsti e puniti dall'art. 372 del codice penale, ha escluso in capo al Sig. Salatino Alfonso qualsivoglia circostanza idonea a configurare la sua responsabilità penale (il fatto non sussiste) e che dall'esame degli atti, è stata accertata l'assenza di conflitto d'interesse con l'Ente di appartenenza posto che il procedimento penale si è aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio a lui attribuiti;

Ritenuto, che la richiesta di rimborso delle spese legali, avanzata dal Sig. Salatino Alfonso , così come formulata e documentata, può trovare ristoro da parte di questa Amministrazione vista la fattura quietanzata n. 1/2015 di € 5.776,75 , alla luce del fatto che l'Avv. Giovan Battista Ilardo ha ridotto la precedente parcella di €. 6.080,22 del 3/12/2012;

Che, pertanto, si può autorizzare il Responsabile del 1° settore Dott. Antioco Pau a liquidare all'ex dipendente Geom. Salatino Alfonso , la somma di € 5.776,75 comprese le spese generali, l'I.V.A., C.A.P;

Per i suesposti motivi, vista la sentenza n. 6/2012, del Tribunale di Nicosia ;

Vista la fattura dell'Avv. Giovan Battista Ilardo , regolarmente quietanzata;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le causali di cui in narrativa che s'intendono integralmente qui riportate e trascritte:

- 1. Rimborsare** all'ex dipendente Geom. Salatino Alfonso la somma di € 5.776,75, (comprese spese generali, I.V.A., C.A.P.) sostenute per il procedimento R.G.N.R. n. 357/08 R.G.T 328/2009, sentenza 6/2012, del Tribunale di Nicosia ;
- 2. Di dare mandato** al Responsabile del 1° Settore Dott. Antioco Pau di procedere alla liquidazione con propria determinazione dirigenziale;
- 3. Di imputare** la somma di € 5.776,75 sul Cap. n. 334.1 del Bilancio 2015;
- 4. Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

BANNO' FILIPPO

BERTINI GIUSEPPE

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno **25/11/2015** sino al **10/12/2015** senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li 25/11/2015

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li 25/11/2015

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 20/12/2015

in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO